

# STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO

## BARILLARI Ó LAPOLLA Ó CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: [barillari@fp-service.it](mailto:barillari@fp-service.it) [lapolla@fp-service.it](mailto:lapolla@fp-service.it) [cavalleri@fp-service.it](mailto:cavalleri@fp-service.it)

**CIRCOLARE 1/2016**

**Genova, 19 gennaio 2016**

### **Oggetto: LEGGE DI STABILITÀ 2016 IN SINTESI**

A seguito della pubblicazione nella G.U. n.302 del 30 dicembre 2015, S.O. n.70, è in vigore dal 1° gennaio la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208).

Tra le principali disposizioni che riguardano la gestione e l'amministrazione dei rapporti di lavoro, si evidenzia che il co.178, art.1, estende a tutto il 2016 l'esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità dello scorso anno per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (L. n.190/14, art.1, co.118), riducendone in modo consistente l'ammontare, con un limite del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un importo massimo pari a € 3.250,00 su base annua e per una durata di due anni.

Si segnala inoltre la riproposizione, in via strutturale, della detassazione per la produttività, mediante un'imposta sostitutiva del 10%, entro un limite di importo di € 2.000,00 lordi, riferita a premi di risultato variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti sulla base del D.M. da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016.

Rispetto alle edizioni precedenti della detassazione, è stata aggiunta l'interessante novità in favore dei c.d. premi sociali: se i premi sono fruiti mediante le somme e i valori di cui al co.2 e all'ultimo periodo del co.3, art.51 Tuir, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%, sempre fino a € 2.000,00 lordi.

#### **Esoneo contributivo 2016**

Co.178-181

Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, al fine di promuovere forme stabili di occupazione, è riconosciuto l'esoneo dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo pari a € 3.250,00 su base annua. Il periodo massimo della riduzione contributiva è pari a 24 mesi.

L'esoneo non spetta nei seguenti casi:

- lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati, con contratto a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro;
- lavoratori per i quali il beneficio 2016, ovvero quello 2015, sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
- lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'art.2539 cod.civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2016;

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03266340102

BANCA D'APPOGGIO: BANCA CARIGE SPA AGENZIA 18

IBAN IT 81 F 06175 01418 000000977380

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori con contratto di apprendistato;</li> <li>• contratti di lavoro domestico.</li> </ul> <p>Per il settore agricolo l'esonero ha una disciplina particolare, prevista dal co.179, caratterizzata da uno stanziamento di risorse massimo, raggiunto il quale non vengono prese in considerazione nuove domande.</p> <p>In caso di cambi appalto, con subentro e riassunzione di lavoratori impiegati nell'appalto per i quali i precedenti datori di lavoro fruivano dell'esonero, anche il nuovo datore di lavoro manterrà il diritto al beneficio per il periodo residuo, tenuto conto del precedente rapporto di lavoro.</p> <p>L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.</p>
--	--

### Detassazione premi produttività

<p>Co.182-183-185-186-187-188-189</p>	<p>Viene reintrodotta, in via strutturale, la detassazione della produttività: salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di € 2.000,00 lordi, i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Nel D.M. sopra richiamato saranno definite anche le modalità attuative della detassazione.</p> <p>Le somme legate alla produttività devono essere erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art.51, D.Lgs. n.81/15.</p> <p>Il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini del riconoscimento del premio.</p> <p>La detassazione è applicabile solo per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme di cui al co.182, a € 50.000,00, condizione attestabile dal beneficiario per iscritto se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente.</p> <p>L'importo massimo detassabile è aumentato fino a un importo non superiore a € 2.500,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità da definirsi con D.M..</p>
---------------------------------------	--

### Detassazione premi sociali

<p>Co.184</p>	<p>Nel caso in cui, in sostituzione delle somme legate alla produttività, per scelta del lavoratore siano erogate somme e valori di cui al co.2 e all'ultimo periodo del co.3, art.51 Tuir, tali somme non concorrono, nel rispetto di € 2.000,00 lordi, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%. Occorre che le erogazioni avvengano in esecuzione di contratti aziendali o territoriali ex art.51, D.Lgs. 81/15.</p>
---------------	---

### Contribuzione Gestione Separata

Co.203	Per i lavoratori autonomi, con partita Iva, iscritti alla Gestione Separata Inps, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è confermata anche per il 2016 al 27%.
--------	---

### Congedo di paternità

Co.205	Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'art.4, co.24, lett.a), L. n.92/12, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 e il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.
--------	---

### Pensioni: opzione donna

Co.281	Al fine di portare a conclusione la sperimentazione della <i>c.d. opzione donna</i> di cui all'art.1, co.9, L. n.243/04, tale facoltà è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita, entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. In base all'opzione donna, è concessa la facoltà alle lavoratrici per l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome, a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.
--------	---

### Voucher baby sitting

Co.282-283	È prorogata per il 2016, ed è estesa alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, la possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di <i>baby-sitting</i> o per i servizi per l'infanzia erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati. L'importo massimo del contributo è pari a € 600,00 mensili, per una durata massima di sei mesi: a ogni quota mensile di contributo consegue la riduzione di un mese della durata massima del congedo parentale.
------------	--

### Pensioni: part-time

Co.284	Il datore di lavoro e il dipendente, titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, che matura entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, possono concordare la trasformazione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico
--------	--

	<p>di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.</p> <p>L'accordo per la trasformazione del rapporto, con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%, deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31/12/2018.</p>
--	--

### Contratti di solidarietà espansivi

Co.285	<p>Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione, i datori di lavoro, gli Enti bilaterali o i Fondi di solidarietà possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'Inps. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive.</p>
--------	---

### Riscatto laurea ai fini pensionistici

Co.298	<p>Viene abrogato il co.2, art.14, D.Lgs. n.503/92, che prevedeva la non cumulabilità del periodo di riscatto della laurea con altri periodi riscattati e non coperti da contribuzione. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità.</p>
--------	--

### Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga

Co.304-307	<p>È incrementato, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro, il finanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.</p> <p>Vengono poi dettate disposizioni per la concessione e la proroga per il 2016 del trattamento di integrazione salariale in deroga e del trattamento di mobilità in deroga. Per la concessione, fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.83473/14, il trattamento di integrazione salariale in deroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, spetta per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'art.3, co.5, del decreto del Ministro del Lavoro n.83473/14, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal T.U. di cui al D.P.R. n.218/78. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt.2 e 3, decreto n.83473/14, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale</p>
------------	---

	<p>copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'art.1, co.253, L. n.228/12, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.</p> <p>Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro, finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.</p>
--	--

### Contratti di solidarietà di tipo B

Co.305	<p>In attuazione dell'art.46, co.3, D.Lgs. n.148/15, le disposizioni di cui all'art.5, co.5 e 8, D.L. n.148/93, convertito, con modificazioni, dalla L. n.236/93, e successive modificazioni, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali, qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.</p>
--------	---

### Trattamenti di integrazione salariale

Co.308-310	<p>Viene stabilito che il rispetto del requisito dell'anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori e, quindi, non solo nel settore industriale.</p> <p>Viene ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, come delineata dal D.Lgs. n.148/15; sono escluse dall'applicazione di tale normativa le imprese elencate dall'art.3, D.Lgs. C.P.S. n.869/47: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli Enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, che però, su richiesta delle Amministrazioni interessate, possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni.</p> <p>È prorogato l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017.</p> <p>L'Inps riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito <i>internet</i>.</p>
------------	--

**Abrogazione indennità co.co.co. ó Legge Fornero**

Co.390	Vengono abrogati i commi da 51 a 53, art.2, L. n.92/12 (Legge Fornero), che prevedevano una specifica indennità per i collaboratori coordinati e continuativi <i>ex</i> D.Lgs. n.276/03, ovvero per quei soggetti che vantavano specifici requisiti: monocommittenza; reddito lordo anno precedente non superiore a p 20.000,00; accreditalmento nell'anno di una mensilità presso la Gestione Separata; accreditalmento nell'anno precedente di almeno 4 mensilità presso la Gestione Separata; periodo di disoccupazione di almeno 2 mesi nell'anno precedente senza interruzioni.
--------	--

Auspicalando di aver esposto in maniera esaurientemente chiara la normativa riferita all'oggetto della presente rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porghiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato  
Consulenti del Lavoro  
Ragg. BARILLARI ó LAPOLLA  
Dott. CAVALLERI**